

Lesione di legittima e azione di riduzione

Guida operativa per avvocati, commercialisti e altri professionisti, dopo la legge 182/2025

Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli

Aggiornata al: 19 ottobre 2026

Vigenza delle norme: testi letti su Normattiva con vigenza al 4 ottobre 2026

Destinatari: professionisti che assistono legittimari, donatori, eredi, acquirenti e banche

Materia: artt. 536-564 c.c., art. 44 l. 2 dicembre 2025 n. 182

SINTESI OPERATIVA

1. La lesione di legittima non rende nulla la disposizione. La disposizione resta valida ma può essere ridotta (artt. 554 e 555 c.c.).
2. La lesione si accerta con un calcolo in tre passaggi. Si forma la massa (beni lasciati, meno i debiti, più le donazioni), si ricava la quota disponibile e si confronta la quota di riserva con quanto il legittimario ha già ricevuto.
3. L'ordine della riduzione è fisso. Si riducono prima le disposizioni testamentarie, poi le donazioni (art. 555, comma 2).
4. Chi agisce contro donazioni e legati deve avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario, salvo che il beneficiario sia un coerede (art. 564, comma 1).
5. Il termine è decennale (art. 2946 c.c.). Per le disposizioni testamentarie le Sezioni Unite hanno fissato la decorrenza all'accettazione dell'eredità da parte del chiamato (Cass. SU 20644/2004).
6. Dal 18 dicembre 2025 la riduzione della donazione non pregiudica i terzi aventi causa dal donatario. Il legittimario ottiene una compensazione in denaro dal donatario (art. 563 c.c., come riscritto dall'art. 44 l. 182/2025).
7. Prima della causa serve la mediazione, perché la materia rientra tra le successioni ereditarie (art. 5 d.lgs. 28/2010).

Indice

1. Come leggere questa guida
2. Chi è legittimario e quanto gli spetta
3. Il calcolo della lesione, passo per passo
4. L'azione di riduzione: natura, legittimati e condizioni
5. Ordine e modalità della riduzione
6. Termini, prescrizione e trascrizione
7. La riforma dell'art. 563 (legge 182/2025)
8. Strategie e liste di controllo per ruolo
9. Errori frequenti
10. Fonti, metodo e limiti della guida

1. Come leggere questa guida

La guida si rivolge a professionisti che conoscono già la disciplina successoria e cercano un percorso operativo per accertare la lesione, individuare il rimedio e valutarne gli effetti sui terzi. Ogni sezione muove dalla soluzione, indica la norma e la decisione che la sostengono e si chiude con le attività da compiere. Il testo non sostituisce il parere sul caso concreto.

Le fonti hanno tre gradi di affidabilità, che il testo segnala in modo uniforme.

- **Norma letta su Normattiva.** Il testo è riportato tra virgolette o riassunto in modo fedele, con vigenza al 4 ottobre 2026, data dell'ultimo riscontro sulla banca dati ufficiale.
- **Riferimento contrassegnato con †.** La norma è richiamata secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto, ma il suo testo non è stato ancora riletto su Normattiva ai fini di questa guida; il segno scompare dopo il riscontro.
- **Giurisprudenza e dottrina «come riportata da».** Per le sentenze n. 22986/2026 e 26289/2025 il riscontro è stato compiuto sulla banca dati ufficiale Italgiure, mentre per le altre decisioni la fonte è secondaria e il testo ne dà conto.

PERIMETRO

La guida tratta la successione con legittimari e le liberalità lesive. Non tratta i profili fiscali, la successione internazionale, il patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) né l'indegnità. Il patto di famiglia è richiamato solo perché quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione né a riduzione (art. 768-quater, comma 4).

2. Chi è legittimario e quanto gli spetta

La legge riserva una quota di eredità al coniuge, ai figli e agli ascendenti (art. 536 c.c.). Il coniuge separato senza addebito conserva gli stessi diritti del coniuge non separato (art. 548). I legittimari non possono essere privati della loro quota con una disposizione di ultima volontà o con una donazione.

Concorso di legittimari	Quota di riserva	Riferimento
Un solo figlio	La metà del patrimonio	Art. 537, comma 1: «se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio»
Più figli	Due terzi, da dividere in parti uguali	Art. 537, comma 1: «Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli»
Soli ascendenti	Un terzo del patrimonio	Art. 538: «a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio»
Solo coniuge	La metà del patrimonio, oltre ai diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare	Art. 540 †
Coniuge e un figlio	Un terzo al coniuge e un terzo al figlio	Art. 542 †
Coniuge e più figli	Un quarto al coniuge e la metà ai figli	Art. 542 †
Coniuge e ascendenti	La metà al coniuge e un quarto agli ascendenti	Art. 544 †

Gli artt. 539, 541 e 543 sono stati abrogati dalla l. 151/1975. Chi li trova citati come vigenti in un atto o in una guida deve correggerli.

Nel caso del legato in sostituzione di legittima, il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima (art. 551). La scelta va fatta con un calcolo comparato: il valore del legato, la quota piena e il rischio di liti con gli altri coeredi.

3. Il calcolo della lesione, passo per passo

3.1 La massa e la quota disponibile

L'art. 556 prescrive di determinare il valore dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, di detrarre i debiti e di riunire fittiziamente i beni oggetto di donazione. Il testo prosegue così: «Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre».

Il calcolo si compone dunque di tre elementi: il *relictum*, cioè il complesso dei beni lasciati, i debiti da sottrarre e il *donatum*, ossia le liberalità compiute in vita, da aggiungere. Sulla somma così ottenuta si applica la frazione di riserva, e la parte residua costituisce la quota disponibile.

3.2 La stima dei beni donati

Per gli immobili la collazione per imputazione si compie «avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione» (art. 747). Per i mobili il valore rilevante è quello che essi avevano «al tempo dell'aperta successione» (art. 750). Questi criteri valgono anche per la riunione fittizia, perché l'art. 556 rinvia agli artt. 747-750. I miglioramenti e le deteriorazioni dell'immobile si valutano secondo l'art. 748 †.

In giudizio la stima si ottiene quasi sempre mediante consulenza tecnica d'ufficio. È opportuno formulare il quesito in modo che il perito indichi il valore alla data di apertura della successione e, separatamente, il valore attuale. Il primo serve alla decisione, il secondo alla trattativa.

3.3 L'imputazione

Il legittimario che agisce deve imputare alla propria quota ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione e per testamento (art. 564, comma 2 †). In dottrina, Leto considera l'imputazione un onere del legittimario e non una condizione dell'azione (nota a Cass. 1884/2017, pubblicata su Filodiritto).

3.4 La formula

FORMULA DI LAVORO

Massa = beni lasciati – debiti + beni donati (valutati alla data di apertura).

Quota di riserva = massa × frazione dell'art. 537, 538, 540, 542 o 544.

Quota disponibile = massa – quota di riserva.

Lesione = quota di riserva spettante al legittimario – valore di quanto ha già ricevuto dal defunto (per testamento, per successione legittima e per donazione, stimato alla data di apertura).

Se il risultato è positivo, il legittimario è leso per quella cifra.

3.5 Caso frequente

Un problema che capita spesso. Un genitore ha due figli, A e B. In vita dona a un amico, C, beni per un valore di 150. Muore lasciando altri beni per 150, che assegna per testamento interamente ad A, senza debiti ereditari.

Passaggio	Calcolo	Risultato
Massa	150 (lasciati) + 150 (donati)	300
Quota di riserva (due figli)	2/3 di 300	200, cioè 100 a figlio
Quota disponibile	300 – 200	100
Lesione di B	100 – 0	100
Prima riduzione	Disposizione testamentaria a favore di A, oltre la sua legittima di 100	B ottiene 50
Seconda riduzione	Donazione a C, per la parte residua	B ottiene 50
Esito finale	A 100, B 100, C 100	La somma torna a 300

Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.

Il caso mostra due aspetti rilevanti sul piano pratico. In primo luogo la donazione a C si tocca soltanto dopo avere ridotto la disposizione testamentaria, in applicazione dell'art. 555, comma 2. In secondo luogo A, che è a sua volta legittimario, non perde la propria quota di 100, perché la riduzione colpisce solo l'eccedenza rispetto alla sua riserva.

4. L'azione di riduzione: natura, legittimati e condizioni

4.1 Natura dell'azione

Le disposizioni lesive sono valide. L'art. 554 stabilisce che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile «sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima». L'art. 555 fa lo stesso per le donazioni: «Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima». Anche le liberalità indirette sono soggette alla riduzione (art. 809, comma 1).

La dottrina scompone l'azione in tre momenti: la riduzione in senso stretto, la restituzione contro i beneficiari, la restituzione contro i terzi acquirenti. La ricostruzione è attribuita a Mengoni, Capozzi e Genghini-Carbone da Leto (Filodiritto, 25 luglio 2017) e da De Rosa (EC News, 30 giugno 2020). Con la riforma del 2025 il terzo momento è quasi scomparso per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 (sezione 7).

La Cassazione ha qualificato l'azione come personale. Quando più beneficiari devono restituire lo stesso bene, l'obbligo è parziario e non solidale. Ciascuno risponde nei limiti e in proporzione del valore della propria attribuzione (Cass., Sez. II, 25 gennaio 2017, n. 1884, come riportata da Leto su Filodiritto).

4.2 Chi può agire

L'art. 557, comma 1, stabilisce che la riduzione «non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa». Il comma 2 vieta la rinuncia anticipata: i legittimari «non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione». Nella pratica notarile questo spiega perché il consenso dei figli alla donazione non protegge il donatario.

4.3 Le condizioni

Il legittimario «che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità» (art. 564, comma 1). Due indicazioni operative:

- se il chiamato ha già accettato in modo puro e semplice, la via per la riduzione contro estranei resta preclusa, e la scelta sul modo di accettare è quindi il primo punto di lavoro;
- l'accettazione tacita può avvenire senza accorgersene (art. 476: atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare); chi è in possesso di beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi (art. 485).

4.4 Il legittimario convenuto e il relictum irrisorio

Il legittimario convenuto in riduzione che abbia ricevuto più della propria quota non deve proporre domande o eccezioni per contenere la riduzione, perché il risultato discende dall'applicazione della legge (Cass., Sez. VI, ord. 21 febbraio 2020, n. 4694, come commentata da De Rosa su EC News).

Sul rapporto tra donazioni e beni lasciati la Sezione II ha trattato la *ratio* della regola in esame (l'ordine di riduzione dell'art. 555, comma 2 †). Secondo la sentenza, tale *ratio* è insussistente «non solo quando il de cuius si è spogliato in vita dell'intero patrimonio, ma anche quando la misura del relictum sia talmente esigua da non avere alcuna reale incidenza nella distribuzione del peso della reintegrazione della legittima». La valutazione si fa caso per caso.

Nel caso deciso il *relictum* era di 1.254,66 euro, a fronte di donazioni per 1.382.912 euro (Cass., Sez. II, sent. n. 22986/2026, depositata il 9 luglio 2026). La stessa Sezione, con la sentenza n. 26289/2025, depositata il 27 settembre 2025, aveva già trattato il *relictum* non irrisorio come presupposto per la formazione di un asse da dividere e per la collazione.

5. Ordine e modalità della riduzione

5.1 Prima il testamento, poi le donazioni

L'art. 555, comma 2, stabilisce che «Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento»; all'interno di ciascuna categoria operano criteri ulteriori, riassunti nella tabella seguente.

Tipo di disposizione	Criterio	Riferimento
Disposizioni testamentarie (eredi e legatari)	Riduzione proporzionale, salvo diversa volontà del testatore	Art. 558 †
Donazioni	Dalla più recente alla più antica	Art. 559 †
Immobili non comodamente divisibili	Restituzione in natura o attribuzione con conguaglio, secondo l'eccedenza	Art. 560 †

5.2 Dopo la riduzione

Il legittimario ottiene l'integrazione della quota, ma gli effetti sui beni donati dipendono dalla posizione del detentore. Se il donatario conserva il bene, la restituzione avviene con i pesi e le ipoteche che lo gravano, i quali restano efficaci. Il donatario deve compensare in denaro il minor valore (art. 561, comma 1, nel testo vigente). Se il donatario ha alienato il bene, si applica il nuovo art. 563, illustrato nella sezione 7.

La collazione, che opera soltanto tra coeredi discendenti e coniuge, costituisce un istituto distinto dalla riduzione. L'art. 737 impone di conferire ai coeredi tutto ciò che si è ricevuto dal defunto per donazione, «salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati». La dispensa «non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile». La distinzione va chiarita al cliente fin dal primo colloquio: la collazione realizza l'uguaglianza tra i coeredi nella divisione, mentre la riduzione tutela la riserva nei confronti di qualunque beneficiario.

6. Termini, prescrizione e trascrizione

6.1 Il termine decennale

Per l'azione di riduzione si applica la prescrizione ordinaria, poiché i diritti «si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni» (art. 2946). Le norme sulla riduzione non fissano un termine proprio, e la disciplina della decorrenza ha perciò origine giurisprudenziale.

6.2 La decorrenza

Disposizione lesiva	Decorrenza	Fonte
---------------------	------------	-------

Disposizione testamentaria	Dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima	Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2004, n. 20644
Donazione	Dall'apertura della successione	Secondo Studio Cataldi (5 marzo 2024) e il sito del Notaio Fiorelli Bertoli (aggiornato al 10 ottobre 2024); il testo della decisione di riferimento non è stato letto: da riscontrare

Le Sezioni Unite del 2004 hanno escluso che il termine decorra dall'apertura della successione o dalla pubblicazione del testamento. La sentenza è stata depositata il 25 ottobre 2004, dopo la decisione del 1° luglio 2004, e ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli. Nella motivazione richiamano, tra l'altro, gli artt. 2935, 2946, 620 e 623. La Sezione II ripete il principio nella sentenza n. 17749/2023, depositata il 21 giugno 2023, e segnala l'errata citazione della decisione con il numero 20664.

6.3 Interruzione e mediazione

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio (art. 2943, comma 1). In materia di successioni ereditarie, diritti reali, divisione e patti di famiglia, chi intende agire deve prima esperire il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010). La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda (comma 2). La condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione (comma 4).

6.4 La trascrizione della domanda

Sono soggette a trascrizione le domande di riduzione delle donazioni (art. 2652, n. 1, nel testo vigente). Per le disposizioni testamentarie lesive della legittima valgono l'art. 2652, n. 8, e l'art. 2690, n. 5. Secondo queste norme, se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario.

DA RICORDARE

Il termine di tre anni non è il termine di prescrizione. Riguarda solo l'efficacia della sentenza verso i terzi che hanno acquistato dall'erede o dal legatario.

7. La riforma dell'art. 563 (legge 182/2025)

7.1 Che cosa è cambiato

L'art. 44 della l. 2 dicembre 2025 n. 182 ha modificato gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed è in vigore dal 18 dicembre 2025. La norma dichiara lo scopo: «stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi». Il nuovo art. 563 dispone:

«La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare

la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.»

In sintesi: il legittimario non recupera il bene dal terzo acquirente, ma ha un diritto di credito in denaro contro il donatario. Se il donatario è insolvente, risponde l'avente causa a titolo gratuito entro il vantaggio ottenuto. Il terzo acquirente a titolo oneroso resta protetto, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta prima del suo acquisto (art. 2652, n. 1).

7.2 La disciplina transitoria

Il criterio non è la data della donazione ma quella di apertura della successione (art. 44, comma 2).

Successione aperta	Regime
Dopo il 18 dicembre 2025	Nuove regole (artt. 561, 562, 563, 2652, 2690)
Prima del 18 dicembre 2025, con domanda di riduzione già notificata e trascritta, o notificata e trascritta entro sei mesi	Resta il testo previgente: l'azione di restituzione è possibile anche contro gli aventi causa dai donatari
Prima del 18 dicembre 2025, con atto stragiudiziale di opposizione alla donazione notificato e trascritto entro sei mesi	Resta il testo previgente
Prima del 18 dicembre 2025, senza domanda né opposizione entro sei mesi	Nuove regole, dopo la scadenza dei sei mesi

I sei mesi sono scaduti il 18 giugno 2026, secondo il normale computo a mesi dell'art. 2963, comma 4, applicato per analogia, perché l'art. 44 non dice come si computano. Restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi del vecchio art. 563, comma 4. Dopo il 18 giugno 2026 il regime transitorio è solo una questione di accertamento: occorre sapere se la successione si è aperta prima o dopo il 18 dicembre 2025 e se esistono trascrizioni tempestive.

7.3 Che cosa dicono i commentatori

- **Ferrajoli** (EC News, 17 dicembre 2025) osserva che il regime previgente creava incertezza nel mercato immobiliare, perché l'acquirente di un bene donato poteva essere obbligato a restituirlo ai legittimari.
- **Legance** (newsletter di dicembre 2025) ritiene che la riforma tuteli sia gli acquirenti del bene sia i titolari di diritti di godimento o di garanzia. Interpreta «pesi» in senso lato, fino a comprendere qualsiasi diritto costituito sul bene. La newsletter presenta il punto come affermazione, senza discuterne i limiti.
- **Il Consiglio Nazionale del Notariato** ha pubblicato uno studio sulla disciplina transitoria, riferito da Diritto Bancario (10 marzo 2026). Secondo la sintesi, lo studio ritiene che la riforma escluda l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti. Il testo dello studio non è stato letto in questa sede: va consultato prima di citarlo in un atto.
- **Diritto.it** (18 giugno 2026) sottolinea che una semplice diffida, priva di adeguata pubblicità immobiliare, non è sufficiente per conservare il vecchio regime.

7.4 Questioni da seguire

Nessuno dei commentatori letti segnala un dubbio dichiarato sul testo. La lettura incrociata mostra però temi che la pratica potrebbe presentare ai giudici:

1. l'ampiezza di «pesi» nell'art. 561, comma 1, e quindi i diritti del terzo che restano efficaci;
2. la posizione del legatario rispetto all'erede nell'art. 561 (tema indicato dallo studio del Notariato);
3. la rinuncia anticipata dei legittimari all'azione di restituzione, ora che il terzo è protetto dalla legge, in rapporto al divieto dell'art. 557, comma 2 (tema indicato dallo studio del Notariato);
4. il rapporto tra azione di simulazione proposta prima della morte e assenza di opposizione (tema indicato dallo studio del Notariato).

La guida non propone una soluzione: nessuna decisione di legittimità sul nuovo testo è stata trovata e letta alla data di aggiornamento.

8. Strategie e liste di controllo per ruolo

8.1 Se assisti il legittimario leso

- ☐ Acquisisci lo stato di famiglia alla data di apertura della successione e individua tutti i legittimari concorrenti, compreso il coniuge separato senza addebito (artt. 536 e 548).
- ☐ Ricostruisci il patrimonio relitto, i debiti ereditari e tutte le liberalità compiute in vita, comprese quelle indirette che risultano da atti diversi dalla donazione (art. 809).
- ☐ Determina la lesione con la formula della sezione 3 e predisponi due ipotesi di stima. La prima si riferisce alla data di apertura della successione e serve in giudizio, la seconda al valore attuale e serve in trattativa.
- ☐ Valuta le modalità di accettazione dell'eredità, poiché il beneficio d'inventario è condizione per chiedere la riduzione di donazioni e legati contro soggetti che non siano coeredi (art. 564, comma 1).
- ☐ Fissa la data da cui decorre il termine decennale di prescrizione, distinguendo la disposizione testamentaria dalla donazione, e programma per tempo l'atto interruttivo.
- ☐ Accerta mediante visure ipotecarie le trascrizioni gravanti sui beni donati e verifica se la successione si sia aperta prima o dopo il 18 dicembre 2025, in funzione del regime applicabile.
- ☐ Promuovi il procedimento di mediazione e valuta la trascrizione della domanda di riduzione, che tutela il legittimario nei confronti dei successivi acquirenti (art. 2652, n. 1).

8.2 Se assisti il donatario o l'erede convenuto

- ☐ Verifica se il cliente sia anch'egli legittimario, nel qual caso la riduzione non può intaccare la sua riserva (Cass. 4694/2020, come commentata).
- ☐ Accerta se il relictum sia irrisorio o non irrisorio, per prevedere l'ordine della riduzione alla luce di Cass. 22986/2026 e 26289/2025.
- ☐ Per gli immobili alienati a terzi, valuta l'effetto della riforma. Il rischio patrimoniale si sposta sul donatario, che deve compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la quota (art. 563).
- ☐ Esamina l'eventuale dispensa dalla collazione e i suoi limiti, poiché essa non produce effetto oltre la quota disponibile (art. 737).

❑ Considera una soluzione transattiva con compensazione in denaro, da perfezionare anche in sede di mediazione, prima dell'instaurazione del giudizio.

8.3 Se assisti un acquirente o una banca

❑ Individua la provenienza donativa del bene e acquisisci la data di morte del donante, se la successione è già aperta.

❑ Se il donante è ancora in vita, considera che i legittimari non possono rinunciare in anticipo all'azione (art. 557, comma 2) e che la successione futura sarà regolata dalle nuove norme.

❑ Se la successione si è aperta dopo il 18 dicembre 2025, controlla le trascrizioni anteriori all'acquisto, perché una domanda di riduzione trascritta prima dell'atto resta opponibile all'acquirente (art. 2652, n. 1).

❑ Se la successione si è aperta prima, verifica che entro il 18 giugno 2026 non siano state trascritte domande di riduzione o atti di opposizione, che mantengono il regime previgente.

❑ Per le ipoteche concesse dal donatario, ricorda che pesi e ipoteche restano efficaci anche dopo la restituzione del bene (art. 561, comma 1).

9. Errori frequenti

Errore	Correzione
Chiedere la nullità del testamento perché lede la legittima	Il testamento resta valido: il rimedio è la riduzione (artt. 554, 555)
Citare l'art. 553 come base della riduzione delle donazioni	L'art. 553 riguarda la successione legittima in concorso con legittimari. Per le donazioni si cita l'art. 555
Contare il termine dall'apertura della successione anche per le disposizioni testamentarie	Per il testamento decorre dall'accettazione del chiamato (SU 20644/2004)
Dimenticare il beneficio d'inventario	Senza di esso la riduzione contro estranei è preclusa (art. 564)
Dire che la donazione di una casa rende l'immobile invendibile	Dopo la riforma il terzo acquirente è protetto; il rischio è economico per il donatario
Usare la data della donazione come criterio transitorio	Conta l'apertura della successione (art. 44, comma 2, l. 182/2025)
Confondere collazione e riduzione	La collazione opera tra coeredi; la riduzione protegge la riserva contro chiunque

10. Fonti, metodo e limiti della guida

10.1 Norme

Codice civile, r.d. 16 marzo 1942 n. 262, testo vigente al 4 ottobre 2026 su Normattiva (urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2): artt. 476, 485, 536, 537, 538, 548, 551, 554, 555, 556, 557, 561, 562, 563, 564, 737, 747, 750, 768-quater, 809, 2652, 2690, 2943, 2946, 2963. L. 2 dicembre 2025 n. 182, art. 44 (urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182-art44; GU n. 281 del 3 dicembre 2025). D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, art. 5.

Riferimenti con †: artt. 540, 542, 544, 558, 559, 560, 564 comma 2, 748 c.c.

10.2 Giurisprudenza

- Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2004, n. 20644 (decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione). Letta su due siti giuridici; richiamata da Cass. 17749/2023.
- Cass., Sez. II, sent. 9 luglio 2026, n. 22986 (*relictum* irrisorio). Letta per intero su Italgire.
- Cass., Sez. II, sent. 27 settembre 2025, n. 26289 (*relictum* e collazione). Letta in parte su Italgire.
- Cass., Sez. II, sent. 21 giugno 2023, n. 17749 (richiama SU 20644/2004). Riscontro indiretto.
- Cass., Sez. VI, ord. 21 febbraio 2020, n. 4694, come commentata da C. De Rosa, EC News, 30 giugno 2020. Da riscontrare sul provvedimento.
- Cass., Sez. II, 25 gennaio 2017, n. 1884, come riportata da A. Leto, Filodiritto, 25 luglio 2017. Da riscontrare sul provvedimento.

10.3 Dottrina

- L. Ferrajoli, *La nuova disciplina dell'azione di riduzione degli immobili donati*, EC News, 17 dicembre 2025.
- A. Leto, nota a Cass. 1884/2017, Filodiritto, 25 luglio 2017 (richiama Mengoni e Genghini-Carbone).
- C. De Rosa, commento a Cass. 4694/2020, EC News, 30 giugno 2020 (richiama Capozzi e Mengoni).
- Legance, newsletter «Semplificazioni», dicembre 2025.
- Consiglio Nazionale del Notariato, studio sulla disciplina transitoria dell'art. 44, come riferito da Diritto Bancario, 10 marzo 2026.
- Redazione Diritto.it, *Donazioni immobiliari, dal 18 giugno cambia tutto*, 18 giugno 2026.

COME PUÒ SEGUIRTI L'AVV. FIORENTINO

Lo studio assiste colleghi e professionisti su pratiche successorie complesse, con ricostruzione del patrimonio, calcolo della lesione e strategia processuale, nel rispetto della libera scelta del cliente e senza compensi per le segnalazioni.

Studio Legale Fiorentino · Napoli, P.zza Giovanni Bovio 22, 80133 (sede principale) · Napoli, Via Monte di Dio 14, 80132 · Roma, Via Giorgio Ribotta 21, 00144 · Bari, C.so Giuseppe Mazzini 61, 70123 · Si riceve su appuntamento · Tel. e WhatsApp 347 5264190 · avv.renatoflorentino@gmail.com · PEC avv.renatoflorentino@pec.it · www.studiolegalefiorentino.net